

COMUNE DI PERGOLA

Provincia di Pesaro e Urbino

BILANCIO DI PREVISIONE

2022 - 2024

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Questo Ente, in ossequio alla modifica del principio contabile concernente l'accertamento dell'addizionale comunale IRPEF, effettuata dalla Commissione ARCONET in data 20/01/2016, ha provveduto a prevedere in bilancio tale imposta per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. Quindi, nel 2022, sono state previste entrate per addizionale IRPEF per un importo pari agli accertamenti del 2020 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2020 e in c/residui nel 2021, per un importo di € 507.195,82.

L'art. 1, commi 460-461, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) prevede, con decorrenza 01/01/2018, che i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Si è ritenuto opportuno destinare la previsione fatta in bilancio 2022 per € 32.000,00 per spese correnti e per € 38.000,00 per spese di investimento.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017), sulla base delle intese raggiunte in Conferenza Stato-Città, viene rallentato il percorso di adeguamento del FCDE nelle seguenti misure: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (Rendiconti già approvati degli esercizi 2016-2017-2018-2019-2020).

Dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione o nel bilancio di previsione per i titoli 1 e 3 delle entrate prendendo a riferimento, nella percentuale di riscossione del quinquennio precedente, i dati 2019 al posto di quelli del 2020. Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo riferimento esclusivamente ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata). Questo Ente continuerà inoltre a potersi avvalere della facoltà, come già chiarito da Arconet con la Faq n. 26, di sommare agli incassi in conto competenza anche quelli avvenuti nell'esercizio successivo (in conto residui), ma riferiti ad accertamenti dell'anno precedente (incassi anno n+1). Per poter usufruire di questa opportunità, è necessario, però, far slittare indietro di un anno le annualità considerate, con la conseguenza che, per la determinazione del FCDE a bilancio 2022/2024 si potranno utilizzare le annualità che vanno dal 2016 al 2020.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo

si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Tenuto conto che questo Ente provvederà ad accantonare nel 2021 il 100% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il FCDE, tenuto anche conto delle entrate tributarie non accertate per cassa e di alcune entrate extratributarie difficilmente esigibili al 100%, dall'elaborazione effettuata è scaturito un FCDE calcolato applicando il metodo A: pari ad € 276.159,33 per l'anno 2022 (100%), pari ad € 278.167,43 per l'anno 2023 (100%) e pari ad € 278.167,43 per l'anno 2024 (100%), come di seguito indicato:

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FCDE ESERCIZI FINANZIARI 2022-2024

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.041.205,51	178.708,97	178.708,97	0,00	4,42%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	686.045,11	7.725,61	7.725,61	0,00	1,13%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.942.379,01	89.724,75	89.724,75	0,00	4,62%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.401.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	1.310.645,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	12.381.942,00	276.159,33	276.159,33	0,00	2,23%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.669.629,63	276.159,33	276.159,33	0,00	4,14%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	5.712.312,37	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.041.205,51	178.708,97	178.708,97	0,00	4,42%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	675.954,85	7.725,61	7.725,61	0,00	1,14%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.057.241,34	91.732,85	91.732,85	0,00	4,46%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.996.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	9.620.568,37	278.167,43	278.167,43	0,00	2,89%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.774.401,70	278.167,43	278.167,43	0,00	4,11%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.846.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.038.966,76	178.708,97	178.708,97	0,00	4,42%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	608.454,85	7.725,61	7.725,61	0,00	1,27%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.063.378,16	91.732,85	91.732,85	0,00	4,45%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	246.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	7.807.466,43	278.167,43	278.167,43	0,00	3,56%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.710.799,77	278.167,43	278.167,43	0,00	4,15%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	1.096.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00%

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.648,37	2.804,63	3.022,03
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE	57.648,37	57.804,63	58.022,03

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

In assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio Legale dell'Ente si ritiene che l'accantonamento al fondo rischi di soccombenza e al fondo spese legali, effettuato in sede di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, sia sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio.

E' stata accantonata in bilancio una somma pari ad € 55.000,00 quale Fondo rischi per mancata riscossione delle tariffe della TARI, come riportato nel piano finanziario TARI dell'anno precedente.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in

cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Le Società partecipate dall'Ente, dai dati desunti dagli ultimi bilanci relativi all'esercizio 2020, non presentano un risultato negativo. Pertanto non è stato costituito alcun fondo di accantonamento.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 2.648,37 per l'annualità 2022, di € 2.804,63 per l'annualità 2023 ed € 3.022,03 per l'annualità 2024, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota accantonata dell'avanzo.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021 da parte del Consiglio Comunale, pertanto si è provveduto a determinare l'avanzo di amministrazione presunto.

L'equilibrio complessivo della gestione 2022-2024 è stato conseguito applicando una quota del risultato di amministrazione accantonata per il Fcde per finanziare lo stanziamento riguardante il medesimo fondo nel bilancio di previsione. Tale facoltà, prevista dall'art. 187, comma 2, del TUEL si presenta quest'anno più interessante in considerazione della previsione, contenuta nelle Legge n. 205/2017, che ha consentito di

escludere il Fcde dal pareggio di bilancio anche se finanziato in tutto o in parte con l'avanzo.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 si è provveduto ad applicare la somma residuale dei fondi vincolati derivanti dai contributi Covid-19 erogati dallo Stato nel 2020 e non utilizzati nel corso del 2021, per l'importo di € 80.910,71.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	2.598.144,10
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	692.479,58
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	8.223.208,15
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	9.085.909,55
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	6.206,36
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	19.993,53
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	18.198,89
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022	2.459.908,34
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	2.459.908,34

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 ⁽⁴⁾	584.810,87
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	584.810,87
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	80.910,71
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	80.910,71
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	276.842,66
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.517.344,10
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	80.910,71
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	80.910,71

Nel bilancio di previsione 2022/2024 è stata applicata una parte della quota dell'avanzo di amministrazione accantonata per il Fcde, per finanziare la previsione di tale fondo nel medesimo bilancio di previsione, per un importo pari ad € 276.159,33.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Questo Ente, non avendo approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, ha determinato l'entità del FPV da iscrivere in entrata, come di seguito indicato:

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese capitale	0,00	0,00	0,00

che trova coincidenza con il FPV parte spesa al 31/12/2021.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono stati previsti i seguenti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento:

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
FORO VALERIO - PIANO PRIMO - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, COMPRESSE VERIFICHE STRUTTURALI	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/IMPIANTISTICO MUSEO BRONZI DORATI	115.000,00	01-01-2023	20	120.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE OSTERIA DEL PIANO-MONTAIAE	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO	90.000,00	01-01-2024	20	90.000,00
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ATTUALE CIMITERO	90.000,00	01-01-2025	20	90.000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI FENIGLI	45.000,00	01-01-2024	20	145.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE MARTIRI-PIAZZA DELLA REPUBBLICA	150.000,00	01-01-2023	20	150.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE CASINO-GUAZZUGLI	25.000,00	01-01-2024	20	25.000,00
TOTALE	695.000,00			800.000,00

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Pergola non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ASET S.P.A.		0,0735	Gestione Servizio raccolta e smaltimento rifiuti		0,00	4.161.585,00	3.551.724,00	3.276.299,00
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		0,470	Gestione servizi gas-metano e servizio idrico integrato		0,00	13.561.088,00	12.417.285,00	12.777.690,00
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		0,120	Fornitura farmaci per la Farmacia Comunale		0,00	1.887.941,00	1.004.429,00	1.337.273,00

Ulteriori dati delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet: www.Comune.Pergola.pu.it

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Allegati al bilancio di previsione

Tale documento è corredato dagli allegati richiesti ed elencati sia dal d.lgs. 118/2011, che ha recepito i principi del nuovo sistema armonizzato, e sia dal testo unico.

Infatti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. del 23.6.2011, n. 118 al bilancio di previsione sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
6. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
7. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
8. la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Pergola, lì 15/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Baldelli dott.ssa Federica



Federica Baldelli